

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 22 MARZO 1956

(32^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato » (1266) (D'iniziativa del senatore Trabucchi) (Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 378
GAVINA	378
PAPALIA, relatore	378
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	378

« Abrogazione dell'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento » (1320) (D'iniziativa dei senatori Picchiotti e Papalia) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	379, 381, 383
AZARA	381, 383
FRANZA	381
GAVINA	382
PANNULLO	383
PAPALIA	381, 382
PELIZZO, relatore	379
PICCHIOTTI	380, 381
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	380, 383

« Impiego del vetrocemento traslucido nelle costruzioni dei muri » (1357) (D'iniziativa dei senatori Marina e Terragni) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 383, 384, 385
CEMMI	384
FRANZA	384
MONNI	384
PAPALIA	384
PICCHIOTTI, relatore	383, 384, 385
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	384

« Modifica agli articoli 2, 7, 10, 17, 19, 22, 24, 51 e 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (1366) (D'iniziativa dei deputati Geraci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	378, 379
MARZOLA	379
PELIZZO, relatore	379
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	378

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Azara, Bo, Cemmi, Franza, Gavina, Leone, Magliano, Marzola, Naccucchi, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Pellegrini, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Corsini è sostituito dal senatore Farina.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato » (1266).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Chiedo alla cortesia del Presidente e degli onorevoli Commissari di rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmessa al Ministero di grazia e giustizia una formale richiesta fatta dall'Avvocatura dello Stato che, aderendo in via di massima al disegno di legge Trabucchi, vorrebbe integrarlo con una riforma più completa. Il Ministero di grazia e giustizia, nel presentare tale richiesta, che a noi sembra sufficientemente motivata, dà assicurazione di sollecitare l'Avvocatura dello Stato affinché eventuali proposte aggiuntive o modifiche vengano sottoposte alla Commissione del Senato al più presto possibile.

PRESIDENTE. Non sono molto favorevole alla richiesta dell'Avvocatura dello Stato perchè essa è a conoscenza del disegno di legge Trabucchi da molto tempo e non vorrei che in questa richiesta di rinvio si celasse il desiderio di rimandare alle calende greche una riforma che, a mio giudizio, è indispensabile e urgente. Non mi oppongo tuttavia al desiderio manifestato dal Sottosegretario Scalfaro: desidero però fissare un termine entro il quale l'Avvocatura dello Stato potrà presentare le proposte integrative del disegno di legge oggi in discussione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole alla determinazione di un termine.

PAPALIA, *relatore*. Potremmo stabilire che il seguito della discussione di questo disegno

di legge sia posto all'ordine del giorno della prossima seduta della nostra Commissione.

GAVINA. Faccio rilevare che sono imminenti le ferie pasquali.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rimane stabilito che la discussione del seguito del disegno di legge del senatore Trabucchi sarà ripresa nella prima seduta che la nostra Commissione terrà dopo le ferie pasquali, e cioè, presumibilmente, il 12 aprile prossimo.

(Così resta stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Geraci ed altri: « Modifica agli articoli 2, 7, 10, 17, 19, 22, 24, 51 e 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (1366) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Geraci ed altri: « Modifica agli articoli 2, 7, 10, 17, 19, 22, 24, 51 e 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ho ricevuto numerosi telegrammi da parte di vari Consigli dell'ordine degli avvocati, i quali chiedono la sospensiva della discussione e dell'approvazione del provvedimento perchè sia emendato e completato.

Stamattina, inoltre, ho ricevuto dal Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, avvocato Moschella, una lettera di 20 pagine contenente un nuovo testo del disegno di legge. Di fronte a tante richieste, sarei del parere di rinviare anche la discussione di questo disegno di legge al 12 aprile.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In questi giorni i responsabili centrali della Cassa nazionale di previ-

denza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori sono stati ricevuti in udienza dal ministro Guardasigilli e si sono poi presentati al sottoscritto per fare presenti queste richieste di rinvio. Essi hanno inoltre presentato un fascicolo di emendamenti alcuni dei quali incidono nel merito del disegno di legge Geraci. Non ho ancora avuto il tempo di esaminare tali emendamenti e, se la Commissione approverà il rinvio proposto dal Presidente, io mi propongo in questo frattempo di sentire il parere degli uffici e di trasmettere un testo al Presidente perchè i Commissari possano esaminarlo nella prossima seduta e vedere quali emendamenti siano accoglibili e quali no.

PRESIDENTE. Trasmetterò questo testo al relatore il quale nella prossima seduta ci esporrà la sua opinione.

MARZOLA. Io mi domando in quale situazione ci troveremo il 12 aprile rispetto all'acquisizione di quel materiale che, a quanto pare, ci viene preannunciato dai vari Consigli dell'Ordine.

PRESIDENTE. Fino a questo momento i Consigli dell'Ordine si sono limitati a chiedere soltanto un rinvio allo scopo di poter proporre alcuni emendamenti che non hanno specificato. Credo però che essi siano d'accordo con la Cassa di previdenza e di assistenza e ritengo pertanto che gli emendamenti che questa presenterà saranno comprensivi anche di quelli desiderati dai vari Consigli dell'Ordine.

PELIZZO, relatore. Anch'io ho ricevuto molte lettere e telegrammi da parte di Consigli dell'Ordine di varie provincie i quali chiedono però non un rinvio ma una sospensione dell'esame del disegno di legge. Penso inoltre che il 12 aprile sia una data troppo vicina per raccogliere tutto questo materiale.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Per la storia dirò che la Cassa nazionale pensava di proporre degli emendamenti; successivamente ha creduto più opportuno presentare un testo del tutto nuovo: in realtà ha preso il testo già votato dalla Ca-

mera dei deputati e vi ha inserito delle modifiche. Ho infatti notato che il fascicolo di emendamenti che mi è stato presentato comincia con un richiamo al testo della Camera.

PRESIDENTE. La situazione mi sembra chiarissima: alcuni Consigli dell'Ordine chiedono la sospensiva, la Cassa nazionale di assistenza ha presentato emendamenti al testo già approvato dalla Camera. Per il momento, rimandiamo tutto al 12 aprile, o ad una seduta immediatamente successiva: in tale data il senatore Pelizzo ci dirà se è in grado o no di riferire.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Picchiotti e Papalia: « Abrogazione dell'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento » (1320).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Picchiotti e Papalia: « Abrogazione dell'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

PELIZZO, relatore. Onorevoli senatori, il disegno di legge in esame, di iniziativa dei senatori Picchiotti e Papalia, in un unico articolo mira ad abrogare l'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che stabilisce l'obbligatorietà del mandato di cattura per i reati fallimentari preveduti dalla stessa legge negli articoli 216, 222, 223, 227 e 236 in rapporto all'articolo 216 primo e secondo comma e nel caso di inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 16 n. 3. La proposta di abolire il mandato di cattura obbligatorio è giustificata dalla ragionevole convenienza di armonizzare la

legge penale speciale — in tema di disciplina del fallimento — con le recenti disposizioni legislative, contenute nell'articolo 7 della legge 18 giugno 1955, n. 517, recanti modifiche all'articolo 253 del codice di procedura penale, per effetto delle quali il mandato di cattura diviene obbligatorio quando la pena sia la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, ovvero l'ergastolo.

Se si considera che per reati indubbiamente più gravi e socialmente più pericolosi, quali la rapina, l'estorsione, il furto pluriaggravato, il peculato, gli imputati non sono più soggetti al mandato di cattura obbligatorio, deve convenire sulla opportunità di sottrarre all'obbligatorietà del mandato di cattura gli imputati di reati per i quali la legge prevede una pena edittale di gran lunga inferiore. Invero per la specie dei reati fallimentari, vale a dire la bancarotta fraudolenta, è preveduta una pena che va da un minimo di anni tre ad un massimo di anni dieci di reclusione, mentre per altri reati minori, contemplati nella stessa legge speciale sulla disciplina del fallimento, la pena è limitata a pochi mesi di reclusione.

Ora, mantenere in vita la norma di cui all'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che stabilisce l'obbligo della spedizione del mandato di cattura nei confronti degli imputati dei reati fallimentari, costituirebbe un'evidente irragionevole sperequazione, nella disciplina del mandato di cattura, tra le disposizioni della legge generale e quelle della legge speciale fallimentare.

Concordo pertanto sulla opportunità, anzi necessità, ai fini di disciplinare con un identico criterio l'istituto del mandato di cattura, di accogliere il proposto disegno di legge. Qualora, peraltro, per la specie più grave dei reati fallimentari vale a dire la bancarotta fraudolenta (articolo 216) abbandonando il criterio dei limiti di pena fissati dalla legge generale, si dovesse ravvisare l'opportunità di conservare il mandato di cattura obbligatorio, in considerazione della necessità di assistere le attività commerciali con una più rigorosa disciplina, e ciò al fine di tutelare il buon nome della categoria, ma soprattutto la difesa della buona fede e del credito contro le male azioni di speculatori improvvisati e senza scrupoli,

mi dichiaro favorevole a chè venga preso in esame un eventuale emendamento in tal senso, inteso naturalmente a limitare il mandato di cattura obbligatorio al solo reato di bancarotta fraudolenta.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Propongo il seguente emendamento aggiuntivo:

« Per il reato di bancarotta fraudolenta previsto nel primo e secondo comma dell'articolo 216 e negli articoli 222, 223, 227, 236, secondo comma, in quanto questi facciano riferimento ai primi due commi del predetto articolo 216, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura ».

Si tratta quindi di lasciare l'obbligatorietà del mandato di cattura per i casi di bancarotta fraudolenta previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 216 della legge sulla disciplina del fallimento; infatti si ritiene che la gravità del reato, i danni che reca, e le ripercussioni che provoca, richiedano che venga mantenuta tale obbligatorietà.

PICCHIOTTI. Non sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario. Alcune delle ipotesi per le quali si vorrebbe imporre l'obbligatorietà del mandato di cattura, hanno una tenuità speciale, per esempio alcune forme di occultamento, dissimulazione, distruzione di beni: in tali casi, come nel caso della rapina commessa da ragazzi incoscienti, non mi sembra opportuna la disposizione draconiana dell'emissione del mandato di cattura obbligatorio. In secondo luogo, per i casi più gravi e quando la pena sia superiore nel massimo ai quindici anni, il mandato di cattura è obbligatorio di per sé.

Un'altra osservazione desidero fare ed è questa. Al magistrato bisogna lasciare una libertà di apprezzamento, se nel magistrato si ha fiducia. A mio giudizio, quindi, bisogna lasciare alla discrezionalità del magistrato l'emettere o no il mandato di cattura; lo stabilire una norma del genere per casi tanto lievi da poter urtare la coscienza del magistrato, mi pare sia in contrasto con le disposizioni di legge generali. Sono quindi contrario alla modifica che si propone.

PAPALIA. Non sono affatto convinto che si debba largheggiare in materia di mandati di cattura, anzitutto per la varietà dei reati e poi per non menomare il credito che dobbiamo dare al magistrato. Condivido il pensiero del relatore e del Sottosegretario di Stato che vi siano bancherotte di rilevanza impressionante, ma sono contrario all'emendamento presentato: se noi lo accettassimo, infatti, il mandato di cattura sarebbe obbligatorio sia per la bancarotta fraudolenta di 100-200 mila lire, sia per la bancarotta di milioni e milioni di lire e ripugna al nostro senso di obiettività imporre il mandato di cattura nel primo caso.

Ricordo ai colleghi che noi abbiamo modificato le norme della procedura penale, le abbiamo rese più miti e abbiamo dato la possibilità di non emettere mandati di cattura anche per reati veramente gravi; vogliamo dunque mantenere l'obbligatorietà proprio per la bancarotta fraudolenta?

AZARA. Se nel Codice fosse stato soppresso il mandato di cattura obbligatorio per tutti i reati, allora le osservazioni dei nostri amici sarebbero perfettamente esatte e logiche.

Ma poichè il Codice stesso ha fatto delle eccezioni io credo, d'accordo con il relatore, che una delle eccezioni debba essere proprio quella che riguarda la bancarotta fraudolenta.

Sono d'accordo con i proponenti del disegno di legge che l'obbligatorietà del mandato di cattura potrà essere limitata, escludendo i casi minimi, ma sopprimere tale obbligatorietà per tutti i reati di bancarotta fraudolenta, che a volte possono colpire grandi masse di povera gente, non è assolutamente giusto. Oltre tutto sarebbe cosa impopolare e chi come me ha visto distrutta la vita di migliaia di persone ad opera di speculatori sente ripugnanza ad accettare un tale principio.

Badate che la pena deve avere anche una funzione intimidatrice, ed è proprio la possibilità di vedere spiccato contro di sé un mandato di cattura immediato che fa paura.

PICCHIOTTI. Se si vuole fare riferimento alla gravità del caso come potrà spiegarsi allora che quei giovanotti che hanno rapinato di 18 milioni, a Genova, un funzionario di

banca, potranno rimanere in libertà provvisoria?

PRESIDENTE. Senatore Picchiotti, per bancarotta fraudolenta si possono chiudere degli stabilimenti, e possono finire sulla strada migliaia di operai.

PICCHIOTTI. In tal caso il magistrato emetterà certamente il mandato di cattura, ma attualmente è obbligato a farlo anche per i casi minimi.

FRANZA. I reati connessi al fallimento hanno sempre avuto nel tempo una disciplina a parte, e il fatto stesso che noi ora ci occupiamo della obbligatorietà o meno del mandato di cattura in relazione alla bancarotta fraudolenta, dimostra che il caso viene ad essere esaminato indipendentemente dalla legge generale.

La possibilità però di concedere la libertà provvisoria costituisce una eccezione fondamentale per cui la prima osservazione del senatore Picchiotti, che cioè il magistrato in queste circostanze non abbia un potere dispositivo di valutazione, viene a mancare, in quanto il magistrato, in relazione agli accertamenti che dovrà compiere, avrà la possibilità di avvalersi del potere discrezionale di concedere la libertà provvisoria quando il caso concreto lo consenta.

Nessuna preoccupazione quindi per una pretesa diminuzione di poteri del magistrato.

Bisogna riconoscere che nel momento attuale sarebbe impolitico stabilire agevolazioni particolari per reati gravissimi e che acquistano giorno per giorno un aspetto preoccupante per l'economia nazionale. Molte volte vi è una lunga preparazione del reato di bancarotta fraudolenta, un'attività criminosa che si protrae nel tempo, specialmente quando si costituiscono le società fittizie. In questo momento molti sono i fallimenti e i dissesti e non dobbiamo assolutamente incoraggiare una situazione che, protraendosi nel tempo, potrebbe avere ripercussioni assai dannose per l'economia del Paese.

Mi dichiaro pertanto nettamente contrario al disegno di legge, anche se approvato con l'emendamento presentato dal Governo, perchè

a mio avviso è necessario mantenere la disciplina attuale per i reati connessi al fallimento.

PAPALIA. C'è un equivoco, che forse ha determinato l'atteggiamento del senatore Franza.

Nel Codice di procedura penale del 1931 vi era una norma per la quale ogni volta che era obbligatorio il mandato di cattura, la libertà provvisoria non si poteva concedere. Sorse allora il quesito se questa norma dovesse estendersi, per analogia, anche ai casi contemplati da leggi speciali al di fuori del Codice di procedura penale, che egualmente prescrivevano l'obbligatorietà del mandato di cattura, anche non ripetendo la disposizione che in questi casi la libertà provvisoria non si poteva concedere.

La giurisprudenza fu oscillante, in un primo momento, ma poi si uniformò nell'interpretazione che se non fosse scritto esplicitamente nella legge speciale il divieto di concedere la libertà provvisoria nei casi di obbligatorietà del mandato di cattura, la libertà provvisoria si poteva concedere, non valendo per la legge speciale la norma generale del Codice di procedura penale. Si faceva eccezione solo per il caso in cui il reato previsto dalla legge speciale, e per il quale detta legge prescriveva l'obbligatorietà del mandato di cattura, rientrava per limiti di pena nella norma generale del Codice di procedura penale, che prescriveva l'obbligatorietà del mandato di cattura per i reati puniti con una certa pena.

Questa era la situazione della giurisprudenza. Sono poi venute le modifiche al Codice di procedura penale ed è stato tassativamente codificato, per evitare possibilità di discussione in materia di interpretazione circa la facoltà di concedere o no la libertà provvisoria, che tutte le volte che il mandato di cattura è obbligatorio per legge (Codice di procedura penale o legge speciale) la libertà provvisoria non si può concedere. Il che porta come conseguenza che, mentre il concetto informatore della nuova procedura è stato quello di aumentare i limiti di pena per i quali si rende necessaria l'emissione del mandato di cattura, praticamente questi limiti sono stati ristretti per i reati previsti da leggi speciali che stabiliscono il mandato di cattura obbligatorio anche per reati punibili con pene inferiori a

quelle per le quali il Codice di procedura penale ammette la libertà provvisoria.

Ci troviamo perciò in questa situazione. La legge, così come è, rende obbligatorio il mandato di cattura non solamente per i casi previsti dal numero 1 dell'articolo 216, ma anche per una serie di altri casi che sono puniti con pene da uno a cinque anni e in questi casi l'obbligatorietà del mandato di cattura rende impossibile la concessione della libertà provvisoria.

L'emendamento proposto dal Governo vuole limitare il campo di applicazione della obbligatorietà del mandato di cattura, conservandola per i numeri 1 e 2 dell'articolo 216. Dirò allora che vi sono bancarotte che hanno aspetti paurosi, e in questi casi è dovere del magistrato intervenire nella maniera più energica. Ma se stabiliamo la obbligatorietà del mandato di cattura, tutti i casi, che si sostanziano nell'avere distratto, occultato, dissipato in tutto o in parte i propri beni, il che può significare distruzione di centinaia di milioni ma anche di poche decine di biglietti da mille... (*Interruzione del senatore Franza*). Se mi consente il collega Franza, gli dirò che c'è stato una sola volta un decreto che stabiliva la possibilità di concedere la libertà provvisoria quando il magistrato, tenendo presente l'entità del fatto, le diminuenti e i condoni da applicare riteneva che la pena alla quale l'imputato avrebbe potuto essere in concreto condannato non superasse certi limiti. Ma adesso siamo in tema di mandato di cattura, non per limiti di pena, nel qual caso le diminuenti potrebbero anche giovare, ma per la natura stessa del reato che si contesta. Quindi o il mandato di cattura è obbligatorio, perchè si ha bancarotta fraudolenta, o non è obbligatorio perchè non si contesta questo reato, ed allora rimane alla discrezionalità del giudice l'emissione o meno del mandato di cattura e successivamente la concessione o meno della libertà provvisoria.

In via subordinata, si potrebbe limitare la obbligatorietà del mandato di cattura ai casi gravi, quando cioè i casi di cui ai numeri 1 e 2 rivestono particolare gravità.

GAVINA. Vorrei fare una proposta procedurale. Mi sembra che dall'insieme della di-

scussione siano emersi elementi che la Commissione dovrebbe maggiormente approfondire.

In questa situazione un rinvio ad altra seduta potrà giovare, perchè i colleghi potranno trovarsi allora su una base di possibile intesa.

Propongo pertanto che si rinvi la discussione di questo disegno di legge.

AZARA. Dichiaro di essere d'accordo con il senatore Gavina. La materia che stiamo discutendo è troppo grave ed io mi rifiuto di credere che qui si possa approvare senza troppa riflessione una qualsiasi disposizione che, per salvaguardare pochi piccoli frodatori, apra le porte ai grossi. Ricordate che i grossi *crak* bancari non colpiscono i grandi capitalisti ma i piccoli risparmiatori. In questo caso il responsabile del *crak* è un delinquente socialmente più pericoloso, a mio avviso, dello stesso omicida.

Rinviando di una settimana potremo trovare qualche punto di intesa, qualche accorgimento che possa mediare le due tesi opposte.

PANNULLO. Sono favorevole alla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Non v'è dubbio che lo spirito animatore dell'emendamento presentato dal Governo è quello di evitare che casi gravissimi di bancarotta fraudolenta possano sfuggire all'obbligatorietà del mandato di cattura.

Personalmente, come membro della Commissione, condivido la proposta del senatore Gavina alla quale si è associato il senatore Azara e alla quale vedo che si associano altri colleghi.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'onorevole Presidente ha giustamente interpretato le intenzioni del Ministero. Non è che il Governo non abbia fiducia nei magistrati, senatore Picchiotti, e tra l'altro il sottoscritto questo peccato non lo potrebbe commettere, perchè sarebbe un tentativo di suicidio. Mi pare però che il Parlamento abbia anche il dovere di pesare il contenuto politico di ogni reato. Ora, si è

solo voluto dir questo: che esistono delle ipotesi più o meno gravi di bancarotta fraudolenta ma che anche le ipotesi meno gravi hanno un'intensità tale da meritare un intervento particolare della giustizia.

Il Governo, comunque, non è contrario ad esaminare la possibilità della emissione del mandato di cattura facoltativo nelle ipotesi più lievi. Penso che potremo trovare una formula d'intesa.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio della discussione, avanzata dal senatore Gavina.

(È approvata).

La discussione di questo disegno di legge sarà, pertanto, ripresa nella prossima seduta della nostra Commissione.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Marina e Terragni: « Impiego del vetrocemento traslucido nelle costruzioni dei muri » (1357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Marina e Terragni: « Impiego del vetrocemento traslucido nelle costruzioni dei muri ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PICCHIOTTI, *relatore*. Si tratta di materia evidentemente al di fuori dei limiti della mia normale attività.

Pertanto, la giustificazione che del disegno di legge danno i senatori Marina e Terragni mi fa credere che la proposta stessa sia approvabile, perchè si tratta dell'applicazione di metodi nuovi per la costruzione di muri, in sostanza di un progresso tecnico.

C'è una preoccupazione di carattere giuridico, trattandosi di materia traslucida. Se però ci si assicura che dal punto di vista tecnico non accade alcun inconveniente, che cioè si è in regola con le norme del codice civile, nulla da obiettare.

PRESIDENTE. Fondandosi su un'ipotesi, onorevole relatore, ed è difficile approvare un disegno di legge!

PICCHIOTTI, *relatore*. In effetti, dal punto di vista tecnico non so cosa dire. Bisognerebbe interpellare al riguardo un ingegnere.

CEMMI. Il disegno di legge ha un aspetto profondamente tecnico, prima che giuridico. Si tratta di vedere se la nuova materia traslucida adempie alle funzioni del muro senza provocare alcun inconveniente soprattutto nei riguardi delle adiacenti abitazioni.

Mi pare che la Commissione possa deliberare solo sulla base di un motivato e chiaro parere tecnico.

PRESIDENTE. Informo i colleghi che il parere della 7^a Commissione, richiesto dalla Presidenza del Senato, non ci è pervenuto, e che il disegno di legge è stato posto all'ordine del giorno perchè i termini sono scaduti. Penso però che sarebbe opportuno attendere questo parere.

FRANZA. Mi associo alla proposta di rinvio, perchè un parere tecnico ci è indispensabile, soprattutto per quanto riguarda le zone sismiche di prima e seconda categoria, visto che per queste zone vi sono norme speciali che regolano in modo tassativo e rigoroso le costruzioni.

MONNI. Intendo sollevare addirittura una questione di competenza. Il disegno di legge mi sembra al di fuori della nostra competenza e domando se la Commissione di giustizia debba deliberare su cose che nessuno di noi conosce, anche dopo aver ricevuto un parere tecnico.

PAPALIA. Credo anch'io che non saremo mai in grado di deliberare con cognizione di causa su un provvedimento di questo genere.

FRANZA. Faccio osservare che si tratta di modificare il Codice civile, quindi la nostra competenza c'è.

PICCHIOTTI, *relatore*. Il quesito al quale la Commissione deve rispondere è se, agli effetti del Codice civile, il vetrocimento traslucido equivale a muro.

PRESIDENTE. La situazione è questa. Il Presidente del Senato ha deferito questo disegno di legge alla nostra Commissione per i riferimenti che esso può avere con modifiche al Codice civile, e non c'è dubbio che, sotto questo punto di vista, sia competente la nostra Commissione.

C'è però anche la questione tecnica. Io pertanto propongo di sollecitare il parere della 7^a Commissione. Quando questo sarà pervenuto, vedremo se sarà il caso di rimettere nuovamente alla Presidenza del Senato la decisione circa la competenza della nostra Commissione a deliberare in via definitiva.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Confesso che anche il Ministero della giustizia si è trovato a mal partito nel dare un parere.

Ci troviamo in una ipotesi strana. O si tratta di competenza puramente tecnica, o di competenza puramente giuridica. In altri termini: o i tecnici (e non credo che anche la 7^a Commissione del Senato possa avere questa specifica competenza tecnica) ci dicono che il vetrocimento traslucido è uguale al muro, e allora non sorge il problema giuridico, o i tecnici ci dicono che il vetrocimento traslucido è diverso dal muro, ed allora la questione giuridica sorge.

Ma se non abbiamo questi dati non possiamo stabilire *a priori* se il problema giuridico da risolvere c'è.

Dichiaro peraltro che, se chi ha elaborato la proposta di legge (e si tratta di colleghi che certamente conoscono meglio di noi e di qualsiasi altro cosa sia il vetrocimento traslucido) ha ritenuto di presentare un disegno di legge, evidentemente sa che tale materiale non è perfettamente uguale al muro, per caratteristiche di trasparenza, di luminosità eccetera.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)32^a SEDUTA (22 marzo 1956)

Il punto di partenza è pertanto la necessità di un parere in sede tecnica, vorrei dire una perizia, perchè certo non possiamo assumerci la responsabilità di decidere trattandosi di materia che nessuno di noi conosce.

PICCHIOTTI, *relatore*. Sono soddisfatto che la mia riserva di incompetenza sia stata raccolta da tutti!

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato, in attesa del parere della 7^a Commissione.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.